



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. SPERANZA" CENTOLA

COD. MEC. SAIC8AP00R – CF 93012010653-C.U. UFESKE

Autonomia 169 - 62° Distretto Scolastico - Sapri (SA)

via R. Talamo - 84051 - CENTOLA (SA)

E – Mail : saic8ap00r@istruzione.it – www.iccentola.gov.it Tel. 0974933048

Data, prot. e n. circolare come da segnatura

Alle famiglie degli alunni iscritti
Al personale scolastico in servizio
Al Sito Web

OGGETTO: INFORMATIVA A GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO SULL'ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INAIL E SULLA POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA STIPULATA DALLA SCUOLA

L'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (cd. Decreto Lavoro), ha disposto, per il solo anno scolastico 2023-2024, l'estensione della tutela assicurativa INAIL "allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento" per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

L'estensione della tutela INAIL riguarda pertanto il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione.

A seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha lanciato una campagna di comunicazione sulle reti radio e tv della Rai, oltre che sui canali social dei rispettivi dicasteri. L'obiettivo è far conoscere a studenti, famiglie, docenti e personale scolastico la nuova impostazione della tutela assicurativa all'interno delle scuole. Negli spot istituzionali viene in particolare comunicato che "lo Stato si fa carico di mettere in protezione le giovani generazioni e chi le forma, sollevando le famiglie dell'impegno economico sostenuto annualmente".

Rispetto a questo aspetto, è opportuno fare alcune precisazioni relativamente alla differenza tra la copertura assicurativa INAIL e la copertura assicurativa integrativa , sottoscritta annualmente da tutte le istituzioni scolastiche, e occorre fare chiarezza sugli ambiti di copertura assicurativa ma soprattutto sull'oggetto delle coperture assicurative e sulle relative garanzie, anche tenendo conto della recente [circolare n. 45 del 26/10/2023](#) , (di seguito sintetizzata) con la quale l'INAIL ha fornito istruzioni applicative riguardo al Decreto lavoro.

Tutela assicurativa dei docenti (limitatamente all'a.s. 2023/24)

La copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori comprende tutte le attività di insegnamento (quindi non solo più i rischi legati allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche,

esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche).

La tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l'infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo. Rientrano nella copertura assicurativa dell'INAIL anche gli infortuni derivanti da caso fortuito o cause estranee al lavoro purché verificatisi in occasione di lavoro.

L'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto; conseguentemente, l'occasione di lavoro è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro.

In sintesi, dunque, i lavoratori in argomento sono assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all'attività d'insegnamento.

Tutela assicurativa degli studenti (limitatamente all'a.s. 2023/24)

La copertura assicurativa riguarda gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). L'assicurazione si estende all'attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

La tutela INAIL opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.). Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù). Sono ricomprese nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 56715 stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola. Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro.

Prestazioni assicurative

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

Le prestazioni economiche INAIL, tranne l'indennità di temporanea e l'integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili. Queste le principali prestazioni corrisposte:

prestazioni economiche: l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell'evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità

psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti; assegno una tantum in caso di morte; assegno per l'assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici; Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili; accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell'autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli); Prestazioni integrative: assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi. Ai docenti non è erogata l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all'erogazione del trattamento economico spettante. L'indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all'assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

Esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L'assicurazione INAIL esonera le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile verso terzi.

Fondo vittime per i familiari degli studenti vittime di infortuni

Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari di studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere, è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

POLIZZA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

Dopo aver illustrato cosa prevede l'estensione della copertura INAIL per l'a.s. 2023/24, facciamo le seguenti precisazioni.

L'assicurazione obbligatoria INAIL, anche se estesa, continua ad operare secondo la modalità di applicazione finora utilizzata, vale a dire infortuni con prognosi di almeno 3 giorni e la copertura assicurativa INAIL interviene per gli infortuni degli alunni e del personale scolastico nei casi di morte ed invalidità permanente.

Quindi, le prestazioni erogate dall'Istituto non possono essere considerate sostitutive di quelle offerte dalle assicurazioni integrative che le scuole stipulano ogni anno e che innanzitutto prevedono altre coperture assicurative quali: Responsabilità civile, Infortuni (con tutte le altre garanzie aggiuntive e complementari di polizza), Malattia, Tutela legale, Danni ai beni, Perdite pecuniarie, Spese mediche in viaggio/gita.

Si evidenzia, in particolare **l'importanza della garanzia Responsabilità civile**, non prevista dalla copertura assicurativa INAIL ma prestata dalla polizza assicurativa integrativa. La Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) copre principalmente due tipologie di danni:

- Quelli materiali causati direttamente da un soggetto identificato come responsabile, per esempio quelli causati involontariamente dagli allievi nello svolgimento dell'attività;
- Quelli materiali causati da persone, animali o cose di cui si ha la responsabilità

Tale garanzia risulta necessaria, così come stabilito dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 291 del 14/10/1992, **anche per qualsiasi visita guidata, gita scolastica, viaggio di istruzione in Italia e all'estero. Pertanto, in mancanza di sottoscrizione della polizza assicurativa integrativa che comprende tale garanzia, non risulterebbe possibile la partecipazione per gli alunni e il personale scolastico a tali attività.**

Si fa inoltre presente che la maggioranza dei sinistri aperti annualmente dagli Istituti Scolastici ed attraverso i quali le famiglie ottengono risarcimenti non trovano copertura con la polizza obbligatoria INAIL, ma derivano dalla polizza integrativa che le Scuole stipulano.

I sinistri che accadono quotidianamente a scuola, infatti, sono a titolo di esempio:

La rottura di occhiali da vista;

La distorsione della caviglia con conseguente applicazione di tutore;

L'applicazione di ingessatura a seguito di trauma durante le attività motorie;

Infortuni che determinano una microinvalidità permanente, ossia di grado inferiore al 6%;

Annullamento viaggio organizzato a seguito di infortunio o malattia improvvisa.

E' importante precisare che la polizza INAIL non prevede alcuna garanzia per questi casi.

La copertura assicurativa INAIL non sostituisce, quindi, le garanzie assicurative previste dalla polizza assicurativa integrativa.

Pertanto, ciò premesso, per garantire a tutti gli alunni della Scuola e ai docenti la partecipazione serena e sicura a tutte le attività curriculari ed extracurriculari, si ritiene necessario l'adesione alla polizza assicurativa integrativa della Scuola, le cui modalità di sottoscrizione e pagamento saranno comunicate con successiva circolare.

Certa delle Vostre riflessioni in merito a quanto sopra esposto e sicura della Vostra consueta e fattiva collaborazione, saluto cordialmente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Stefania Lombardi

Firma digitale omessa ai sensi del D.Lgs. 82/2005